



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. P.U. 17-1/2025

Il Giudice Delegato, dott.ssa Federica Lorenzatti,
vista l'istanza depositata in data 28.03.2025 finalizzata alla correzione della sentenza di liquidazione controllata del sovraindebitato Liviano Mazzoni;
dato atto che la presente istanza non è suscettibile di accoglimento, tenuto conto che la quota del 100% dell'immobile deve intendersi necessariamente come la sola quota di pertocanza del sig. Mazzoni Liviano, non potendosi dare corso ad altra interpretazione posto che la liquidazione controllata investe solo il patrimonio del soggetto sovraindebitato non potendosi liquidare il patrimonio (e dunque la quota di pertocanza del cespite) di altre parti, nella specie il coniuge;
ritenuto, altresì, che l'attività di liquidazione è demandata al liquidatore nei limiti di cui all'art. 268 co. IV CCII e quanto dichiarato in narrativa in sentenza non assume una valenza delimitante;
ritenuto, conclusivamente, che non debba farsi luogo ad alcuna correzione di errore materiale, dovendosi necessariamente intendersi la dicitura "100% del ricavato della cessione" come il 100% del ricavato della cessione della quota di pertocanza del sovraindebitato;

PQM

DICHIARA il non luogo a provvedere.

Si comunichi.

Ivrea, 03.04.2025

Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)